



I Viaggiatori del tempo – APS

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE "I VIAGGIATORI DEL TEMPO -APS"
del 10 Novembre 2022**

Il giorno 10/11/2022 alle ore 06,00 presso la Sede associativa di via Val Gioera 4 era convocata l'assemblea dei soci dell'Associazione " I VIAGGIATORI DEL TEMPO -APS" per discutere e deliberare sul ordine del giorno, giusta convocazione del 1/11/2022:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata - richieste da Uff. RUNTS Regione Lombardia (Como) con lettera/mail del 14/10/22
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata - richieste da Uff. RUNTS Regione Lombardia (Como) con lettera/mail del 14/10/22
3. Modifiche statutarie non obbligatorie
4. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Fabio Facchinetti ed il segretario Davide Riccardi.

Il Presidente da atto che, in base al numero dei presenti verificato, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione. Pertanto ha aggiornato la seduta come da convocazione, alle ore 19,00 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 19,00, in Via Badone 1 (Como), presso La sede dell'associazione "Palio del Baradello", si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione " I VIAGGIATORI DEL TEMPO - APS" – in **seconda convocazione** e risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

Fabio Facchinetti, Davide Riccardi, Tiziano Arcioni, Massimo Donegana, Arrigo Cancellieri, Carlemilio Wittmann, Alice Contino , Frisoli Antonietta, Marisol Dal Sasso, Massimiliano Casaburo, Annalisa Muscas, Giuseppe Coletta, Annalisa Muscas.

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello Statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che l'Uff del RUNTS di Como ha richiesto un ulteriore adeguamento dello statuto alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) come da lettera allegata presente verbale.

Le modifiche richieste relativamente all'elettorato di tutti i soci, i soci minori ed altre evidenziate nello Statuto (allegato), richiedono una ulteriore approvazione ed un successivo deposito dello Statuto aggiornato.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Si propone di modificare gli articoli del vigente Statuto secondo il nuovo testo che viene letto ed illustrato ai presenti articolo per articolo.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione "I VIAGGATORI DEL TEMPO - APS", comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione "I VIAGGATORI DEL TEMPO - APS", che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione sig. Fabio Facchinetti affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, **chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.**

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS.

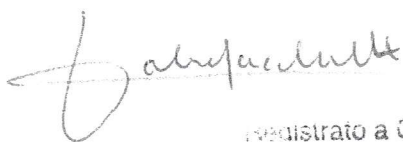
L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 21,00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Como, 10 Novembre 2022

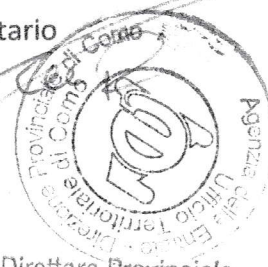
Il Presidente



registrato a Como il 18/11/22 al N. 3630
Serie 30 - Assolti € 1.500,00

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Eleonora ROSCIO

Il Segretario



Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti

I VIAGGIATORI DEL TEMPO – APS

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore – associazione non riconosciuta, l'associazione storico culturale e per l'attività teatrale amatoriale denominata **I VIAGGIATORI DEL TEMPO - APS**.

L'Associazione ha sede legale in Como via Val Gioera n°4; possono essere costituite sedi distaccate e/o amministrative.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2

L'Associazione si pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura storica e teatrale. L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, "C.T.S." (Codice del terzo settore) lettere D-F-G-I-V-W-Z che recitano: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Titolo II - I SOCI

Art. 3

Possono essere "soci" dell'Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

In particolare i Soci, se in regola con la quota associativa hanno diritto di:

partecipare alle Assemblee; votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione; conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente; rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati, alla prima riunione successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Su proposta del Presidente, con parere del Consiglio Direttivo, può essere attribuita la qualifica di "Socio Onorario" a persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'associazione o che possono apportare prestigio o importanti contributi di conoscenze ed esperienze o crescita dell'immagine dell'Associazione.

I Soci Onorari hanno diritto di voto nell'assemblea dei Soci ma sono esonerati dal pagamento della quota

associativa.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie se deliberate dalla assemblea in seduta ordinaria, a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017. Tutti i soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee ma il diritto di voto, per loro conto, è esercitato "ex lege" dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo;

Art. 4

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci aderenti, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 5

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono accertate e deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti ai quali l'Associazione è affiliata.

Art. 7

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed uno o due vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 9

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza od impedimento dal Vicepresidente o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

determina le linee generali programmatiche dell'associazione; approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo; nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale

a) tenere aggiornati il "Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci", il "Registro dei verbali del Consiglio Direttivo" ed il "Registro dei soci".

b) collaborare con il Presidente in particolare nei rapporti con Enti ed Associazioni

c) Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi,

Il Segretario resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili

Art. 13

Il **Tesoriere** è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

Compiti del Tesoriere sono:

a) Provvedere a riscuotere le entrate e a pagare le spese, annotandole in un apposito libro cassa

a) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili;

b) curare la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.

b) predisporre il rendiconto annuale da sottoporre al Comitato Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Il Tesoriere resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

Al momento di cessazione dal mandato, per qualunque causa, dovrà essere redatto un apposito verbale per la consegna della situazione finanziaria e patrimoniale.

L'incarico di Tesoriere può essere svolto dal Segretario

Titolo IV - IL PATRIMONIO

Art. 14

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;

c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste non sono altresì trasmissibili.

Art. 15

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà valutare il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 17

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di Terzo Settore, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

regolamento dei lavori assembleari; fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari; approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo; ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati; si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni); delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

delibera le modifiche dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 17 seguente; nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 11; tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario,

La convocazione, a firma del Presidente od in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente Vicario, contenente l'Ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 5 giorni prima ed indirizzata ai componenti anche attraverso canali informatici.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci; le proposte circa la sospensione e la radiazione dei soci saranno poi ratificate dalla assemblea
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti,
- i) formulare il Regolamento per i rimborsi.
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Art. 11

Il Presidente dell'Associazione ne è anche **Direttore Artistico**. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

La firma spetta al Presidente o al Segretario la cui firma costituisce, per i terzi, conferma dell'assenza o dello impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- proporre iniziative, manifestazioni ed attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività di direttore artistico;
- firmare gli atti relativi all'attività della Associazione. In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario

Art. 12

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

Compiti del Segretario sono:

3 3430 18/11/2022

0,00 **TMX22L003430000MD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TMX